



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 DEL 31/03/2020

OGGETTO: Rimborso spese legali dipendente comunale

L'anno 2020 e questo giorno 31 del mese di marzo alle ore 10:10 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
On. Avv. Giuseppe Taurino	X	
Dott. Chirizzi Giovanni	X	
Dott. Oronzo Valzano	X	
Dott. Fernando Antonio Monte		X
Ins. Anna Maria Capodieci	X	
Dott.ssa Lucia Caretto	X	

Partecipa il Segretario Generale DOTT. BENVENUTO BISCONTI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in videochiamata su piattaforma telematica SKYPE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- I dipendenti ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., con nota del 29/07/2014, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 29/07/2014 al n. 10618, presentavano al Comune di Trepuzzi la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito dei seguenti procedimenti penali:

- n. 12610/10 RGNR innanzi al Tribunale di Lecce Sez. Dist. Di Campi Salentina in qualità di parti civili
- 1234/11 RGNR e n. 1115/12 RGNR innanzi al Tribunale di Lecce – Sezione GIP

per fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

- detti procedimenti si sono conclusi nel seguente modo:

- ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art. 410 cpp emessa in data 17/04/2012 dal GIP del Tribunale di Lecce Dott. Annalisa De Benedictis per il procedimento n. 8642/11RGNR;
- ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art. 409 cpp emessa in data 18/11/2011 dal GIP del Tribunale di Lecce Dott. Giovanni Gallo per il procedimento n. 1234/11 RGNR;
- Sentenza del Tribunale di Lecce Sez. Dist. Di Campi Salentina emessa dal Giudice Dott. Stefano Serio per il procedimento n. 12610/10 RGNR che ha disposto “..... al risarcimento danni nei confronti della costituita parte civile ...OMISSIS..., che liquida equativamente in euro duemila, ed interessi dalla liquidazione del saldo, oltre alla refusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.700,00, oltre iva e cap se dovuta”;

- che il dipendente ...OMISSIS...con nota del 23/01/2020, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 23/01/2020 prot. N. 1266 , ha chiesto all'Ente, il rimborso delle spese legali sostenute per i procedimenti sopra riportati per un importo pari ad € 8.268,73;

Richiamato l'art. 28 del CCNL 14.09.2000 - che recepisce il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987 - secondo cui l'ente locale " anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento- 2: In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio."

Tenuto conto che il parere della Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010, chiarendo, esclude l'automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente, ed esplicita i presupposti - già contemplati nell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 - che l'ente deve valutare prima di liquidare il rimborso:

- 1) diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;
- 2) il gradimento preventivo dell'ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale;
- 3) l'assenza di un conflitto di interessi. La disposizione è stata interpretata nel senso che a seguito del definitivo proscioglimento dell'impiegato pubblico viene meno il conflitto di interessi con la propria Amministrazione e di conseguenza, l'impiegato stesso ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute sia pure “ex post” (vedi sentenza T.A.R. Abruzzo 7.3.97 n.108);
- 4) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione. La Corte, nella sentenza sez. II giur. appello n. 522 del 22 dicembre 2010, ha anche specificato che l'assoluzione deve avvenire con formula piena, perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato. In tutte le diverse pronunce assolutorie di merito ed anche di rito, il giudice contabile deve procedere “a una valutazione autonoma dei fatti sottoposti a giudizio penale, ben potendo gli stessi fatti

concretizzare una condotta in conflitto con gli interessi dell'ente amministrato....e anche "a fronte di una pronuncia di proscioglimento, è onere dell'Ente Locale verificare l'effettiva portata della stessa dal punto di vista dell'accertamento di innocenza del dipendente coinvolto, e del venir meno del conflitto di interessi, fermo restando l'insuperabilità di tale pronuncia qualora all'esito di tale interpretazione dalla stessa emerga un'affermazione in positivo di innocenza" (ex pluris, parere n. 86/2012 Sezione Lombardia).

Preso atto altresì

- che l'art. 28 del CCNL 14.09.2000 consente, l'accollo delle spese legali a carico dell'ente, ed il successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente (T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997, n. 108; TAR Palermo n. 1309/2002 e Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007; Corte dei Conti Sez. Puglia n. 787/2012; Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Veneto n. 184/2012 e n. 245/2012);

- che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto di procedimenti giudiziari sono effettivamente stati posti in essere dal soggetto in questione nell'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

Accertato che, nel caso che ci occupa, le condizioni sopra elencate risultano interamente assolte;

Vista la nota del 30/03/2020 prot. N. 4613 del dipendente ...OMISSIS... che ad integrazione della sua precedente nota chiede, per le motivazioni in essa contenute, che il rimborso delle spese legali a lui spettanti vengano liquidate direttamente all'Avv. Francesco Tobia Caputo;

Considerato

- Che l'orientamento della giurisprudenza (ex multis - Deliberazione della Corte dei Conti Sez.Reg. per il Veneto n. 245 del 05/04/2012,) specifica che l'istituto del rimborso a posteriori delle spese legali implica una valutazione, in aggiunta alla verifica di tutte le altre condizioni previste dalla norma per il riconoscimento della tutela legale sul quantum ovvero sulla misura delle spese da rimborsare in quanto il credito azionato dal dipendente non ha natura risarcitoria ma meramente indennitaria e, pertanto, l'Amministrazione non è tenuta al rimborso pieno della parcella;

- Che di recente, la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili n. 13861 del 06/07/2015 ha ritenuto legittima solo l'applicazione dei minimi tariffari per il rimborso delle spese legali dei dipendenti pubblici;

- Che è fondamentale garantire una corretta gestione del bilancio dell'Ente locale, nel rispetto dei principi di contenimento e di equilibrio della spesa pubblica e secondo la giurisprudenza richiamata nell'attività in questione, l'Amministrazione deve da un lato osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile e dall'altro nella determinazione del quantum osservare i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza;

- Che dalla relazione istruttoria eseguita dall'ufficio legale/contenzioso si evince che l'importo da corrispondere al dipendente è pari ad 2.188,68;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge:

D E L I B E R A

Di prendere atto

- della nota di richiesta rimborso spese legali presentata dal dipendente ...OMISSIS... per i procedimenti penali in premessa richiamati;

Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Legale/contenzioso a rimborsare al dipendente ...OMISSIS... la somma di € 2.188,68 con liquidazione delle somme in favore dell'Avv. Francesco Tobia Caputo;

Di demandare al Responsabile dell'ufficio legale/contenzioso il compimento di ogni atto di gestione, conseguente ed inerente la presente deliberazione;

La presente, ad unanimità di voti, viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legisl. 18/08/2000 n. 267.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Benvenuto Bisconti

Benvenuto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Num. Imp	Num. SubImp.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

BENVENUTO BISCONTI

IL V.SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 31/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

IL MESSO COMUNALE
f.to Francesco Giordano

BISCONTI

IL V.SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. BENVENUTO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE